

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2177-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E, *AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO
(TREMAGLIA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(FRATTINI)

Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2002,
n. 3, recante disposizioni urgenti per il potenziamento
degli uffici diplomatici e consolari in Argentina

Presentato il 16 gennaio 2002

(Relatore: **TABORELLI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2177,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2711, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2002;

rilevato che la normativa introdotta dal decreto-legge incide su materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2711, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2002, recante « Potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'eventualità di configurare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in termini di limite massimo di spesa.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, recante disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, recante disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, recante disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, recante disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 2, comma 1, le parole: « valutato in euro 907.195,23 per il 2002 ed in euro 725.756,18 per il 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di euro 907.195,23 per il 2002 e di euro 725.756,18 per il 2003 ».

Decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2002.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 152 e 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, che disciplina il contingente di personale a contratto che può essere assunto presso Ambasciate, Consolati ed Istituti italiani di cultura all'estero;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, determinata dalla recente crisi economico-finanziaria verificatasi in Argentina, di emanare disposizioni al fine di sostenere l'improvviso aggravio di adempimenti richiesti all'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires ed agli Uffici consolari italiani in Argentina da parte dei cittadini italiani ivi residenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel Mondo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Assunzioni temporanee).

1. Per le esigenze di servizio straordinarie connesse con la situazione politica ed economica in Argentina, la Rappresentanza diplomatica in Buenos Aires e gli Uffici consolari dipendenti possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo di sei mesi, nel limite massimo complessivo di 30 unità. Qualora continuino a sussistere esigenze straordinarie di servizio, il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, ed a quello temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

(Assunzioni temporanee).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967.

ARTICOLO 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 907.195,23 per il 2002 ed in euro 725.756,18 per il 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri.*

TREMAGLIA, *Ministro per gli italiani nel Mondo.*

TREMONI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, **nel limite massimo di** euro 907.195,23 per il 2002 **e di** euro 725.756,18 per il 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Lire 500 = € 0,26



14PDL0019590